



---

## RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (Avverso la sanzione sportiva della perdita della gara)

**Il.mo Sig. Giudice Sportivo Territoriale**

presso ASC Comitato Regionale Calabria

email: [giustiziasportiva@ascsportcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@ascsportcalabria.it)

**e p.c. Spett.le Società \_\_\_\_\_**

(controparte)

email: \_\_\_\_\_

La Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, in persona  
del Presidente pro-tempore, Sig. \_\_\_\_\_, propone formale

### RECLAMO

avverso la sanzione sportiva della perdita della gara applicata dal Giudice Sportivo Territoriale con delibera  
pubblicata in data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ sul Comunicato Ufficiale n. \_\_\_\_\_, in relazione alla gara  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ del campionato di \_\_\_\_\_  
disputata il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ per i seguenti

### MOTIVI

---

---

---

---

---

---

---

per quanto sopra esposto e ritenuto

## CHIEDE

che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

(annullare le voci che non interessano)

- voglia annullare la delibera impugnata;
- disporre la ripetizione / il recupero della gara;
- che alla Società \_\_\_\_\_ venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara;
- l'aggiudicazione della stessa a proprio favore;
- la ripetizione / il recupero della gara.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Ricevuta comprovante l'invio di copia del presente reclamo alla controparte
2. I seguenti mezzi di prova: \_\_\_\_\_
3. Ricevuta di versamento della quota di contributo per le spese di giustizia, inerente alla presentazione del ricorso, consistente in euro 120,00 sull'IBAN IT21D03032163000120001037936 - BIC/SWIFT: BACRIT21504, intestato ad A.S.C. Comitato Regionale Calabria Giustizia Sportiva.

Luogo e data

---

Il Presidente

---

## APO IV - Codice di Giustizia Sportiva - Norme Generali sul procedimento -

### Art. 46 – Norme procedurali.

5. Il reclamo alla Corte Sportiva D'appello Territoriale di secondo grado devono essere proposti entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.
6. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo, alla controparte con le modalità di cui all'art.53 comma 1.  
L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo.

### Art. 49 - Reclami.

1. Sono legittimati a proporre reclamo innanzi agli Organi di giustizia di secondo grado, le Società ed i soggetti che abbiano interesse al reclamo. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. I reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli Organi competenti con le modalità di cui all'art.53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso e copia del ricorso stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli Organi competenti, inviandone contestualmente copia al reclamante con le modalità di cui all'art.53.
6. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami, nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate.
8. Omissis.
9. Omissis.
10. Omissis.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.

#### Art. 53 - Modalità di comunicazione degli atti.

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stata stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: [giustiziasportiva@ascsportcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@ascsportcalabria.it).

Art. 67 – Procedimento relativo al reclamo degli interessati.

1. Omissis.

2. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica, [giustiziasportiva@ascsportcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@ascsportcalabria.it), alla Corte Sportiva D'appello Territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte.

3. Il reclamo deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova, nonché la ricevuta di versamento della quota di contributo per le spese di giustizia, inerente alla presentazione del ricorso, consistente in euro 120,00 sull'IBAN IT21D03032163000120001037936 - BIC/SWIFT: BACRIT21504, intestato ad A.S.C. Attività Sportive.

4. Omissis.

5. Omissis.

6. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso.

7. Per tutti i procedimenti innanzi alla Corte Sportiva D'Appello Territoriale instaurati su ricorso di parte, l'istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia, a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: [giustiziasportiva@ascsportcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@ascsportcalabria.it).

IN CASO DI TOTALE O PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO PRESENTATO LA QUOTA RELATIVA AL CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GIUSTIZIA SARA' INTERAMENTE RESTITUITA.